

Il fisco agevola la solidarietà, non l'impresa

di GIULIANO TABET*

Un celebre tritico di Italo Calvino («Il cavaliere inesistente», «Il visconte dimezzato», «Il barone rampante») allietò le nostre letture in anni lontani. Al secondo di quei suggestivi racconti si ispira ora, per titolare la sua ultima fatica, il professor Giorgio Vittadini, presidente della Compagnia della Opera, convinto seguace della dottrina dell'economia civile ed aiace coordinatore di una collettanea di autorevoli saggi sul tema («Il non profit dimezzato», Etas Libri, Milano, 1997).

Della presentazione del libro e del suo orientamento politico-ideologico decisamente «privatizzante» nei confronti dello Stato sociale già si è occupato questo giornale nello scorso numero. Per parte mia devo dire che non tanto colpisce l'idea-base del non profit alternativo al sistema del Welfare (ampiamente nota), né il livore anti-statalista di alcuni scritti (forse retaggio di antiche lerte del periodo risorgimentale), quanto piuttosto la fideistica esaltazione della «reciprocità» «come principio costitutivo delle organizzazioni non profit» che, per quanto concerne i servizi alla persona (assistenza, previdenza, istruzione, sanità, etc.) dovrebbe connotare la via italiana verso l'economia civile.

Quest'ultima viene infatti apprezzata dai suoi sponsor come più meritoria (e quindi degna di agevolazioni fiscali) rispetto a quella privata, ispirata alla tradizionale regola mercantile dello scambio tra equivalenti.

Di questo nuovo principio regolatore del gioco economico, a metà strada tra «scambio e altruismo puro», all'uomo della strada poco è dato capire, salvo avventurarsi a suo rischio tra i sofisticati teoremi economico-filosofici che si intrecciano nello sfondo.

Per questi contenuti ideali, dai contorni sfuggenti, quasi metafisici, il non-profit di Vittadini rievoca meglio alla memoria un altro personaggio del tritico di Calvino e cioè quel simpatico barone Cosimo di Rondò che ricercando «una via verso una completezza non individualistica da raggiungere attraverso la fedeltà a un'autodeterminazione individuale» e per realizzare «una sua pienezza sottomettendosi ad un'ardua e riduttiva disciplina volontaria», il 15 giugno dell'anno di grazia 1767 salì sopra un albero e più non ne discese. Ma non è solo del titolo più acconcio per il libro di Vittadini che si vuole qui discutere. Di Welfare molto si parla oggigiorno e di Onlus (la sigla

sta per «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale») si è occupata una Commissione ministeriale che da poco ha terminato i suoi lavori. Vale quindi la pena di dissipare qualche equivoco.

L'idealtipo di una Onlus rampante non è stato recepito dalla Commissione, la quale - a differenza del nostro fantasioso barone - ha fatto ogni sforzo per tenere i piedi per terra. La delega conferita dal Parlamento per la disciplina fiscale delle Onlus era infatti incentrata sul principio di solidarietà che deve presidiare l'azione di questo nuovo soggetto sociale.

Pur nella diversità di opinioni che si sono manifestate, su un punto si è registrato un diffuso consenso: se è vero che la solidarietà storicamente non si identifica più con la beneficenza, è anche vero che una gestione programmata al guadagno nulla ha in comune con la solidarietà. Produrre servizi nei confronti di chi è in grado di pagarli a prezzi di mercato potrà essere un ottimo business, ma ben poco serve a qualificare in senso meritorio l'attività di una certa organizzazione che opera in tale direzio-

ne: ciò che principalmente si richiede è lo scopo ultimo di tutelare le categorie più deboli e bisognose di protezione.

Per questi motivi, la nozione di impresa non profit tanto cara a Vittadini rischia di introdurre un'autentica mistificazione concettuale. Perché l'impresa privata, quando opera liberamente sul mercato, adotta un metodo di produzione necessariamente profit; la sua antitesi è l'azienda di erogazione; *tertium non datur*.

Ne basta a mitigarla il divieto di distribuzione degli utili all'interno dell'organizzazione, perché - come esattamente osserva lo stesso presidente della Commissione, Stefano Zamagni, «vi sono enti che, pur non ripartendo profitti tra i propri associati, non migliorano affatto la qualità della vita associata».

Per queste ragioni la maggioranza della Commissione ha ritenuto che nel settore dei servizi alla persona - area nella quale principalmente, ma non esclusivamente, verrà esercitata l'azione delle Onlus - l'inesistenza dello scopo lucrativo debba contradi-

stinguere non soltanto gli interessi perseguiti dagli associati, soci o fondatori (cosiddetto lucro soggettivo), ma anche il metodo di gestione programmato per esercitare l'attività socialmente rilevante (cosiddetto lucro oggettivo).

È stata così raggiunta la conclusione che nell'economia gestionale delle Onlus il punto di equilibrio debba essere rappresentato da un mix di apporti, costituiti da entrate di tipo erogativo-solvenziale, entrate derivanti da attività solidaristica (necessariamente inferiori ai costi di diretta imputazione) ed infine entrate remunerative, queste ultime, però, riservate alle sole attività accessorie, quali le attività strettamente integrative di quelle solidaristiche, le attività verso soci, associati o partecipanti non bisognosi e le attività in convenzione con enti pubblici.

In breve: il risultato finale delle attività di una Onlus che eroga servizi alla persona dovrà essere orientato (almeno su base pluriennale) al rigoroso vincolo del pareggio e le agevolazioni fiscali per le attività connesse dovranno consistere di centrare il duplice obiettivo di incrementare la produttività sociale del servizio salvaguardare il capitale di gestione impiegato.

Resta da dire che il punto più discutibile della cultura dell'impresa non profit sta nel successivo passaggio che viene prospettato e cioè l'affidamento totale dei servizi del welfare all'economia sociale. Qui, forzando i contenuti di una nota enciclica pontificia, si introduce un assioma eccessivamente rigido: quello della sussidiarietà dello Stato e degli enti pubblici rispetto all'impresa non profit. Da molti si teorizza infatti che lo Stato debba progettare, finanziare, fissare gli standard, ma non gestire direttamente i servizi sociali.

Di fronte a questo esasperato neoliberalismo, che vuole ribadire i principi costituzionali in tema di diritti sociali, occorre ribadire con chiarezza che il diritto del cittadino alla prestazione assistenziale è un diritto pubblico soggettivo insopprimibile. Un diritto per la cui realizzazione non è sufficiente una mera attività «solidaristica» da parte dei privati. Il perseguimento di questo obiettivo richiede infatti la presenza irrinunciabile dell'ente pubblico, almeno in settori nevralgici quali l'assistenza, l'istruzione di base e la sanità.

*Membro della Commissione per il riordino del regime fiscale degli enti non commerciali, nel cui ambito rientra il non profit.

